# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ———

N. 2289

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1995

Nuove norme per la nomina degli scrutatori e dei presidenti dei seggi elettorali XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema della disoccupazione in Italia, ed in modo particolare nel Mezzogiorno, ha bisogno di interventi forti.

Le vigenti norme che regolano le nomine a componente di seggio elettorale, oltrechè discriminanti, sono anacronistiche. I segretari, come si sa, sono scelti dai presidenti dei seggi e spesso accade che i beneficiati ne siano amici o, peggio ancora, parenti.

Gli scrutatori, invece, vengono sorteggiati da un elenco fisso esistente nei comuni, che è integrabile soltanto in caso di rinuncia dei prescelti.

Come si può notare, a godere del privilegio, se di privilegio si può parlare, sono sempre gli stessi soggetti e non a torto sulla stampa nazionale viene evidenziata tale ingiustizia.

L'apporto economico che scaturisce dall'incarico di componente di seggio elettorale è certamente trascurabile per coloro i

quali hanno regolare rapporto d'impiego, ma sarebbe una fonte di guadagno vitale per un disoccupato.

Proprio in considerazione di un siffatto atto di giustizia, e per considerazioni umanitarie, si formula il presente disegno di legge al fine di superare vecchie e discriminanti norme e perchè venga posta fine alla nomina prefissata di componenti dei seggi elettorali.

Migliaia di giovani disoccupati, spesso in possesso di diploma o di laurea, puntualmente attendono fuori dai seggi elettorali, al momento del loro insediamento, nella speranza che qualcuno rinunci alla nomina di scrutatore, o di presidente di seggio.

L'introduzione del requisito dello stato di disoccupazione per l'esercizio di tali funzioni, può essere un'opzione significativa, seppure limitata e insufficiente, di una nuova direzione imboccata per una politica di equità sociale.

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

# Art. 1.

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n.95, è aggiunta la seguente:

«c-bis) essere disoccupato o in cerca di prima occupazione».

# Art. 2.

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni circoscrizionali per l'impiego predispongono apposite graduatorie di soggetti idonei ad espletare le mansioni di segretario o di scrutatore di seggio elettorale.
- 2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda:
- d) essere iscritti alla I classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera c);
- e) essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario, e del diploma di scuola superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di scrutatore.
- 3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettera a), b), c) ed e) del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, è allegato un certificato che attesti lo stato di famiglia.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione in entrambe le graduatorie di cui al comma 1.

### Art. 3.

- 1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate con cadenza annuale dalle commissioni circoscrizionali per l'impiego.
- 2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.
- 3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le commissioni di cui al comma 1 segnalano la vacanze ai singoli comuni.
- 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i quaranta anni.

#### Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo l, comma 1.